

**COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017
N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE**

?/2021 Quesiti esaminati e pareri – marzo 2022

Quesito:

**MODALITA' DI DIMOSTRAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL 30% DELL'INTERVENTO
COMPLESSIVO DI CUI AL COMMA 8-BIS DELL'ART.119 del DL 34/2020 e s.m.i.**

La possibilità di fruire delle proroghe disposte per edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno il comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 prevede a tal proposito che "siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo".

A parere della Commissione, per "l'intervento complessivo", si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, e quindi anche delle spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite, e riferite a tutte le lavorazioni (non solo quelle oggetto di agevolazione, ma tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio). In tal senso visto anche Interpello 24/11/2021, n. 791.

La percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori, fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.

In questi casi non è obbligatorio protocollare uno Stato d'Avanzamento Lavori (peraltro chi porta il costo direttamente in detrazione non presenta SAL); dovendo comunque dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la commissione ritiene utile fornire un indirizzo operativo ritenuto coerente con l'indirizzo e le finalità della legge.

Il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nel Titolo o nei Titoli Edilizi (CILA - CILA Superbonus o PdC o SCIA in sostituzione del PdC per interventi di demolizione e ricostruzione) e dai contratti d'appalto.

Il SAL potrà essere accompagnato (nei casi in cui il direttore dei lavori lo consideri opportuno) da libretto delle misure, documentazione fotografica, e, più in generale, da tutte quelle informazioni ritenute utili ad una eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.

Il SAL dovrà essere redatto nel tempo utile in relazione ai limiti della scadenza prevista e potrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (ad esempio invio di PEC all'Impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, ecc.).

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL SAL:

- L'importo complessivo su cui predisporre la verifica del 30 % è da considerarsi quello totale degli interventi in essere nell'immobile derivante dai contratti d'appalto stipulati (non soltanto l'importo totale ammesso al bonus);
- Laddove siano presenti opere realizzate si procederà con la loro quantificazione e relativa contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (SAL) controfirmata dall'impresa e p.c. dal committente.
- Sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
- Sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL.

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581